SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2021

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI BELLA, ORLANDO, RECCIA, BUCCI, ROBUSTI, BORGIA e NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1995

Istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (INRAAF)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge:

Capo I. Finalità della legge ..... » 8

Capo II. Organi direttivi ed amministrazione dell'INRAAF .... » 10

Capo III. Le strutture di ricerca ..... » 17

Capo IV. Finanziamento dell'INRAAF ..... » 18

Capo V. Disposizioni riguardanti il personale ..... » 19

Capo VI. Disposizioni transitorie ..... » 20

ONOREVOLI SENATORI. – È opinione diffusa che l'avvenuta, sensibile riduzione del sostegno comunitario alla produzione e le nuove regole sul commercio mondiale accentueranno la fase di profonda incertezza che l'agricoltura italiana, già nell'attualità, vive.

È molto probabile che il mutato scenario internazionale eserciterà una forte azione selettiva sulle strutture agricole che tenderanno a segmentarsi, evidenziando tre principali tipologie agricole: una in grado di sostenere la concorrenza sui mercati internazionali per le produzioni agricole di base, incluse quelle destinate ad usi non alimentari; una specializzata nel settore dei prodotti tipici e di qualità, atti al soddisfacimento della crescente domanda interna ed estera; una, la cui principale funzione non sarà quella di produrre beni materiali, ma di fornire servizi, quali, in primo luogo, il presidio del territorio e delle risorse ambientali.

Nell'imminente futuro, l'agricoltura italiana avrà, dunque, un crescente bisogno di disporre di sempre nuove conoscenze per accrescere la sua competitività, per migliorare la qualità dei suoi prodotti, per assolvere compiti diversi dalla tradizionale funzione produttiva.

In questa prospettiva, occorre procedere, fin da subito, ad un profondo ripensamento della politica agricola nazionale che dovrà essere sempre più attenta nell'elaborare programmi e nell'attuare interventi che siano effettivamente rispondenti alle molteplici esigenze e caratteristiche delle diverse agricolture presenti nel Paese.

Da questa opera di ripensamento non può certamente rimanere escluso il settore della ricerca che, nella prospettiva di cui sopra, assume un ruolo strategico per guidare il futuro sviluppo dei comparti agricolo, alimentare e forestale.

La situazione di estrema frammentazione che caratterizzava la ricerca vigilata dal vecchio Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a causa della mancata attuazione di quanto disposto nel merito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, permane, tuttora, immutata in seno al nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (MIRAAF), al quale, la stessa legge n. 491 del 1993, ha anche assegnato il compito di vigilare sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), a seguito dell'acquisizione delle competenze in materia di acquacoltura e di pesca marittima.

Allo stato attuale, il MIRAAF si trova, pertanto, a vigilare sull'attività di trentadue istituti che svolgono attività di ricerca e sperimentazione in campo agricolo, tra i quali: i ventitre Istituti di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA); tre istituti con ordinamento autonomo (Istituto nazionale di economia agraria; Istituto nazionale della nutrizione, Istituto nazionale per la fauna selvatica); due uffici periferici del MIRAAF (Laboratorio centrale di idrobiologia e Ufficio centrale di ecologia agraria); tre istituti a carattere privato (ISMEA, che solo in minima parte svolge attività di ricerca, Istituto nazionale di apicoltura, Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani); il succitato ICRAM di recente acquisizione.

La contemporanea presenza di un così elevato numero di organismi diversi tra loro, ha determinato, nel tempo, una grave frammentazione delle attività di ricerca che, a sua volta, ha prodotto i seguenti, scompensi:

a) la duplicazione di attività e la sovrapposizione di competenze tra enti ed istituti diversi;

b) l'impossibilità di definire e di attuare programmi di ricerca impostati su base nazionale;

c) una enorme dispersione di risorse finanziarie, di per sè, già scarse, nonchè una inadeguata utilizzazione del capitale umano;

d) l'ingiustificato moltiplicarsi degli apparati burocratico-amministrativi che, oltre a risultare sovradimensionati, hanno sottratto preziose risorse umane e finanziarie all'attività di ricerca vera e propria;

e) lo scadimento dei livelli della ricerca e la scarsità di risultati validi prodotti, anche a causa delle incertezze finanziarie di taluni istituti.

Tali problemi appaiono ancora più gravi se si considera che, come risulta anche dal rapporto Nomisma per il 1995, le risorse finanziarie destinate al complesso dei trentadue istituti vigilati dal MIRAAF sono pressochè irrisorie: circa 160 miliardi, sia nel 1993, sia nel 1994. Ne discende che, nella situazione di frammentarietà sopra descritta, un così ridotto apporto finanziario, non poteva sortire altri effetti che quelli di determinare una progressiva inefficienza dell'attività di ricerca e di condurre alla sostanziale improduttività dell'ingente patrimonio degli istituti vigilati dal MIRAAF; patrimonio che, secondo autorevoli stime, è valutato in diverse migliaia di miliardi di lire, tra immobili, aziende sperimentali ed apparecchiature.

Il perdurare di una tale impostazione della ricerca in agricoltura ha, dunque, dato luogo ad una situazione che non appare attualmente modificabile se non attraverso una radicale ristrutturazione della ricerca agricola vigilata dal MIRAAF che si fondi su princìpi completamente diversi rispetto a quelli finora proposti.

Tali princìpi sono i seguenti:

1) la ricerca applicata e la sperimentazione sono delle attività complesse, il cui corretto esercizio dipende dalla capacità di considerare l'insieme delle implicazioni che interessano il tema indagato. Per tale motivo, una moderna struttura destinata ad occuparsi di ricerca e sperimentazione relativamente ad un intero settore produttivo non può prescindere da un'organizzazione e da un approccio che garantisca la possibilità di realizzare ricerche di tipo interdisciplinare. Ne discende che tale possibilità può essere garantita solo attraverso la confluenza di tutte le strutture di ricerca attualmente vigilate dal MIRAAF all'interno di un unico ente. Ciò costituisce la condizione necessaria, sebbene non sufficiente, ad eliminare gli attuali scompensi, in precedenza ricordati;

2) qualsiasi attività che dipenda dall'utilizzo di risorse limitate deve essere svolta prestando la massima attenzione al razionale uso delle stesse risorse. Non vi è, dunque, motivo per cui il MIRAAF debba disporre di più istituti che svolgono attività di ricerca nell'ambito di un solo settore. Ne consegue che per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e per evitare il ripetersi dei gravi problemi che, in passato, hanno condotto alla duplicazione delle attività ed alla incomunicabilità tra istituti, non vi è alternativa alla riorganizzazione della ricerca agricola vigilata dal MIRAAF all'intemo di un unico ente;

3) la ricerca è una attività, per il cui svolgimento sono richieste competenze particolari, maturate attraverso lunghi periodi di formazione di tipo specialistico. Per tale motivo, è indispensabile che la figura del ricercatore sia posta al centro dell'attività del costituendo ente unico e che si proceda ad una razionalizzazione degli attuali apparati burocratico-amministrativi, avendo presente che essi devono essere al servizio della ricerca e non viceversa;

4) qualsiasi attività, per il cui svolgimento è previsto l'impiego di pubblico denaro, in nome della pubblica utilità, deve essere soggetta ad una azione di controllo, il cui esercizio deve essere ragionevolmente affidato a soggetti diversi da quelli che a tale controllo sono sottoposti. Per questo motivo, l'effettiva estraneità dei funzionari e dei dirigenti del MIRAAF rispetto alla gestione dell'ente sottoposto a vigilanza, è la condizione indispensabile a garantire l'effettivo e corretto svolgimento di tale funzione da parte dello stesso MIRAAF.

Gli innumerevoli mali di cui soffre, peraltro, l'intero settore della ricerca agricola

pubblica in Italia, sono ben noti (l'eccessivo numero di facoltà di agraria, le duplicazioni con gli Istituti del CNR, eccetera). Tuttavia, pensare di poter risolvere tutti questi problemi simultaneamente, significa, nella migliore delle ipotesi, congelare la situazione attuale a tempo indeterminato. In considerazione di ciò, il progetto di disegno di legge che qui si presenta, risponde all'essenziale esigenza di ristrutturare, da subito, un importante segmento della ricerca e della sperimentazione agricola italiana, quella sottoposta alla vigilanza del MIRAAF, cercando di pervenire, in tale ambito, ad un «sistema aperto», in grado di coordinarsi, sia con gli altri segmenti della ricerca agricola in Italia (Università e CNR), anche in considerazione dei loro sviluppi futuri, sia con gli omologhi istituti di ricerca agricola operanti nei principali Paesi europei.

Si propone, pertanto, la riorganizzazione della ricerca vigilata dal MIRAAF in un unico ente denominato Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (INRAAF), le cui caratteristiche sono di seguito illustrate.

Al fine di garantire lo svolgimento di attività di ricerca di elevato livello scientifico, l'INRAF è classificato come ente di notevole rilievo, a carattere non strumentale, iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è sottoposto alla vigilanza da parte del MIRAAF (articolo 1).

L'INRAAF opera nel rispetto delle seguenti finalità (articolo 3):

a) sviluppare lo studio dei problemi produttivi, organizzativi e di mercato nei comparti agricolo, alimentare e forestale, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione di tipo interdisciplinare, finalizzate alla crescita socio-economica del mondo rurale ed alla razionale gestione degli agro-ecosistemi;

b) predisporre elementi conoscitivi e fornire supporti scientifici da utilizzare a tutti i livelli decisionali per l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione dei contenuti e la valutazione degli effetti della politica agricola, alimentare e forestale.

Sotto il profilo funzionale, la ricerca nell'ambito dell'INRAAF dovrà essere effettuata per programmi e per progetti, al fine di essere rispondente ai criteri della multidisciplinarità e della sua finalizzazione strategica, secondo il modello che si va sempre più affermando, sia all'estero (programmi quadro quinquennali della UE), sia in Italia con la diffusione dei progetti finalizzati riguardanti ricerche avanzate per innovazioni nel sistema agricolo (RAISA-CNR). I programmi interdisciplinari di durata determinata, stabiliti con cadenza triennale saranno perciò determinati in funzione delle esigenze strategiche che, di volta in volta, si porranno come prioritarie per l'agricoltura italiana ed andranno a costituire il quadro di riferimento entro il quale dovranno essere predisposti i vari progetti elaborati dalle strutture incaricate di realizzare l'attività di ricerca dell'Istituto.

Questa impostazione, da un lato, consente alle strutture di ricerca dell'INRAAF di operare in modo flessibile, di collaborare tra loro e di lavorare su progetti a carattere interdisciplinare, d'altro lato, consente una più efficace destinazione dei finanziamenti alla ricerca, nonchè una migliore valutazione dei risultati conseguiti.

Al centro dell'attività di ricerca dell'INRAAF è posta la figura del ricercatore che svolge un ruolo essenziale nelle diverse fasi di definizione, adozione ed attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca (articoli 6, 8 e 10).

L'attività di ricerca dell'INRAAF è svolta dai laboratori di ricerca e sperimentazione (LARS) che sono strutture, variamente dislocate sul territorio nazionale, in grado di realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri ricerche di tipo interdisciplinare (articolo 10).

All'interno di ciascun LARS, il personale di ruolo con profilo di ricercatore elegge un direttore che risponde individualmente del complesso delle attività del LARS medesimo (articolo 10).

I LARS elaborano i progetti di ricerca in adesione ai programmi pluriennali dell'INRAAF. Essi hanno, inoltre, facoltà di elaborare progetti di ricerca in riferimento

ad altri programmi di ricerca promossi e finanziati a qualsiasi livello (regionale, nazionale, internazionale, pubblico, privato), purchè rispondenti alle finalità istituzionali dell'INRAAF medesimo (articolo 10 e 11).

Per ciascun gruppo di almeno quattro LARS è previsto che, su indicazione del consiglio direttivo dell'INRAAF, uno di essi assicuri lo svolgimento di funzioni di raccordo delle attività di ogni singolo gruppo, attraverso un organo collegiale denominato consiglio territoriale di ricerca (CTR), cui partecipano, per ciascun LARS, il direttore, un ricercatore e un tecnologo. Le riunioni del CTR possono essere aperte a rappresentanti delle regioni, delle università e delle realtà economiche e sociali interessate (articolo 10).

Sotto il profilo disciplinare, l'attività di ricerca dell'INRAAF è coordinata da quattro dipartimenti, a capo di ciascuno dei quali è posto un direttore scientifico esterno ai ruoli dell'INRAAF medesimo, scelto tra docenti universitari di prima fascia o ricercatori di pari livello (articolo 8).

I direttori scientifici dei dipartimenti assieme a cinque direttori di LARS eletti dal complesso dei direttori dei LARS medesimi ed a cinque ricercatori interni all'INRAAF eletti dal personale di ruolo con profilo di ricercatore, costituiscono il secondo organo collegiale costituito dal consiglio dei dipartimenti (articolo 8).

Il consiglio dei dipartimenti è l'organo che predispone i programmi pluriennali dell'INRAAF, raccoglie ed esamina i progetti di ricerca presentati dai LARS e sottopone il tutto all'approvazione dell'organo deliberante (articoli 8 e 6).

L'INRAAF è gestito da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di una rosa di tre nomi proposta dal Ministro vigilante e sulla quale si siano espresse favorevolemente le Commissioni agricoltura e cultura, scienza e istruzione di Camera e Senato (articolo 5).

L'attività dell'INRAAF è determinata da un consiglio direttivo nazionale (CDN), che, in qualità di organo deliberante, ha il compito di adottare i programmi ed i progetti presentati dal consiglio dei dipartimenti, nonchè di approvare i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal presidente (articolo 6).

L'amministrazione generale dell'INRAAF è gestita da una direzione generale, cui fanno capo due direzioni (articolo 7):

a) la direzione amministrativa, cui è affidata la gestione amministrativa dell'INRAAF e che si articola in quattro divisioni (ufficio legislativo, personale e rapporti sindacali, programmazione e finanze, ragioneria);

b) la direzione delle relazioni esterne e dei servizi tecnici cui è demandato il compito di gestire particolari aspetti dell'attività dell'INRAAF e che si articola in quattro divisioni (servizi informatici, stampa e documentazione, divulgazione e sviluppo, rapporti con organismi ed istituzioni internazionali, nazionali e regionali).

A capo della direzione generale è posto un direttore generale, mentre entrambe le due direzioni che ad essa fanno capo sono guidate da un direttore centrale. A capo di ciascuna delle divisioni in cui si articolano le direzioni amministrativa e delle relazioni esterne e dei servizi tecnici è posto un direttore. Tutte le cariche ora descritte hanno durata di tre anni, sono rinnovabili per una sola volta e sono regolate da contratti di tipo privatistico (articolo 7).

Il direttore generale, i direttori centrali ed i direttori di divisione sono scelti in base a criteri che lasciano ampio spazio a candidature esterne alla pubblica amministrazione. In nessun caso, tali cariche potranno essere assunte da personale proveniente dalla amministrazione vigilante, per evitare che si verifichino inaccettabili situazioni, nelle quali la figura del controllore non sia distinguibile da quella del controllato.

Occorre, tuttavia, precisare che non è, in alcun modo, posto in discussione il diritto-dovere del MIRAAF di esercitare le funzioni di vigilanza, che sono pienamente assicurate attraverso la presenza di rappresentanti dello stesso MIRAAF, sia nel consiglio direttivo nazionale, sia nel collegio dei revisori dei conti (articoli 6 e 9).

Al fine di non creare conflitti e sovrapposizioni tra i compiti di gestione e di controllo dell'attività dell'INRAAF, è previsto che coloro che abbiano fatto parte del collegio dei revisori dei conti non possano essere chiamati a fare parte del consiglio direttivo nazionale prima che siano trascorsi sei anni dalla scadenza del loro mandato di revisori e viceversa (articoli 6 e 9).

Al fine di accrescere il grado di efficacia e di trasparenza delle attività di controllo esercitate dal collegio dei revisori dei conti è previsto che i membri di tale organo restino in carica per un periodo di tre anni non rinnovabile (articolo 9).

In considerazione del fatto che la ricerca è destinata ad assumere un ruolo di crescente importanza strategica nell'ambito della politica agraria nazionale e che questa è, a sua volta, da considerare parte integrante della politica economica nazionale, è previsto che il finanziamento dell'attività dell'INRAAF sia assicurato, in primo luogo, dalle risorse annualmente stanziate dalla legge finanziaria su base triennale. Tale modalità di finanziamento rappresenta una base di garanzia per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali e del programma triennale dell'INRAAF e non preclude la possibilità di accesso ad altre fonti di finanziamento, quali il MIRAAF e altre istituzioni ed organismi, internazionali, nazionali, regionali, pubblici e privati (articolo 11).

Il personale degli enti ed istituti di ricerca vigilati dal MIRAAF è trasferito all'INRAAF. Per il trasferimento del personale e per la sua equiparazione nei profili e nei livelli professionali dell'INRAAF è prevista la concessione di una delega al Governo della Repubblica che dovrà emanare un apposito decreto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di cui al presente disegno di legge (articolo 12).

Durante il periodo transitorio è prevista l'istituzione di una commissione di esperti cui è affidato il compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti del patrimonio, delle strutture e del personale degli istituti di ricerca vigilati dal MIRAAF (articolo 14).

L'opera della commissione di esperti sarà affiancata da un collegio straordinario dei revisori dei conti che avrà il compito di eseguire accurate verifiche amministrative sugli istituti ed enti, di cui il presente disegno di legge prevede la soppressione, per evitare il trasferimento all'INRAAF di problemi amministrativi, finanziari e gestionali eventualmente presenti nei suddetti istituti ed enti (articolo 15).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'INRAAF)

1. La presente legge istituisce l'ente unico per la ricerca pubblica agroalimentare e forestale denominato Istituto nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (INRAAF).

2. L'INRAAF ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede giuridica ed amministrativa in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero».

3. L'INRAAF ha carattere non strumentale ed ha autonomia scientifica organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e, nel rispetto delle sue finalità istituzionali, si dà ordinamenti autonomi con propri regolamenti.

4. L'Istituto è considerato di notevole rilievo ed è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ed è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Soppressione e riordinamento degli enti e degli istituti di ricerca sottoposti a vigilanza da parte del Ministero)

1. Gli istituti di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e

successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, nonchè tutti gli altri enti o istituti pubblici di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero sono soppressi.

2. Il patrimonio, le strutture ed il personale di detti enti ed istituti sono trasferiti all'INRAAF.

3. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti con i quali procede al riordino o alla soppressione di tutti gli enti e istituti di ricerca a carattere privato sottoposti alla vigilanza del Ministero.

4. Il decreto o i decreti governativi di cui al comma 3 devono rispondere ai seguenti criteri:

a) in caso di riordino degli enti o istituti di cui al precedente comma 3, ad essi dovranno essere attribuite funzioni che in nessun caso possano dare luogo a duplicazioni di competenze con l'INRAAF, facendo salva la possibilità per il solo personale con profilo di ricercatore di essere assorbito nei corrispondenti ruoli dell'INRAAF medesimo, previo ottenimento di positivo giudizio di idoneità attraverso concorsi pubblici riservati;

b) in caso di soppressione degli enti ed istituti di cui al comma 3, dovranno essere indicate le modalità per il trasferimento delle loro strutture e del loro patrimonio all'INRAAF e per l'assorbimento del personale nei corrispondenti ruoli dell'INRAAF medesimo, previo ottenimento di positivo giudizio di idoneità attraverso concorsi pubblici riservati.

5. Con appositi decreti ministeriali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di carattere strumentale svolte dagli istituti ed enti di cui al comma 1, sono ricondotte all'interno delle competenti direzioni del Ministero.

Art. 3.

(Finalità dell'INRAAF)

1. L'INRAAF ha le seguenti finalità:

a) sviluppare lo studio dei problemi produttivi, organizzativi e di mercato nei comparti agricolo, alimentare e forestale, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca di tipo interdisciplinare, finalizzate alla crescita socio-economica del mondo rurale ed alla razionale gestione degli agro-ecosistemi;

b) predisporre elementi conoscitivi e fornire supporti scientifici da utilizzare in ambito, sia nazionale, sia regionale, per l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione dei contenuti e la valutazione degli effetti della politica agricola, alimentare e forestale.

2. L'attività di ricerca dell'INRAAF è svolta nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa e di ricerca delle singole strutture scientifiche dell'istituto e della piena autonomia e libertà di ricerca dei ricercatori.

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI ED AMMINISTRAZIONE DELL'INRAAF

Art. 4.

(Organi dell'INRAAF)

1. L'INRAAF ha i seguenti organi, tutti con sede in Roma:

a) il presidente;
b) il consiglio direttivo nazionale;
c) la direzione generale;
d) il consiglio dei dipartimenti;
e) il collegio dei revisori dei conti.

2. Nell'eventualità che si debba verificare l'esigenza di procedere alla sostituzione del presidente o di uno o più membri di cui

alle lettere *b), d), e)* del comma 1, i nuovi membri dureranno in carica per il periodo residuo del mandato del membro da essi sostituito.

Art. 5.

(Il presidente)

1. Il presidente dell'INRAAF è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una rosa di tre nomi di persone con elevata qualifica scientifica, proposta dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e sulla quale sia stato preventivamente espresso parere favorevole dalle Commissioni competenti in materia di agricoltura nonchè di cultura, scienza e istruzione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Il presidente dell'INRAAF ha la rappresentanza legale dell'ente, ne dirige l'attività scientifica e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo nazionale di cui all'articolo 6. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 6.

(Il consiglio direttivo nazionale)

1. Il consiglio direttivo nazionale (CDN) è composto da diciannove membri, nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il CDN è l'organo che: delibera sulle attività dell'INRAAF, definisce i programmi pluriennali di ricerca di interesse nazionale in riferimento agli obiettivi determinati a livello politico ed alla proposta di programma presentata dal consiglio dei dipartimenti di cui all'articolo 8, approva i progetti di ricerca presentati dai laboratori di analisi, ricerca e sperimentazione, di cui all'articolo 10; approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal presidente.

3. Il CDN, è presieduto dal presidente dell'INRAAF, ed è composto da:

a) i quattro direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 8, comma 3;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) tre rappresentanti del Ministero;

e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

f) un rappresentante del Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

g) tre rappresentanti delle regioni;

h) i quattro direttori dei laboratori di ricerca e sperimentazione, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *c)*.

4. Le nomine dei membri di cui alle lettere *b), c), e), f)* avvengono dietro indicazione delle istituzioni ivi menzionate, che sono tenute a designare persone di provata esperienza in campo agricolo scelte tra docenti universitari, ricercatori, laureati iscritti ad albi professionali.

5. I membri di cui alla lettera *d)* sono nominati dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali e sono scelti tra dirigenti generali del Ministero, professori universitari, ricercatori, laureati iscritti ad albi professionali.

6. Le nomine dei membri di cui alla lettera *g)* avvengono dietro indicazione delle regioni che sono tenute a designare persone di provata esperienza in campo agricolo scelte tra dirigenti delle amministrazioni regionali, professori universitari, ricercatori, laureati iscritti ad albi professionali.

7. I membri del CDN dell'INRAAF non possono essere nominati nel collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 9, prima che siano trascorsi sei anni dalla scadenza del loro mandato di membri del CDN medesimo.

8. Al CDN partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'INRAAF, di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 7.

(La direzione generale)

1. La Direzione generale è l'organo in cui ha sede l'amministrazione generale

dell'INRAAF e si compone di due direzioni:

a) la direzione amministrativa;

b) la direzione delle relazioni esterne e dei servizi tecnici.

2. A capo della direzione generale è posto un direttore generale, assunto dal presidente dell'INRAAF, previa una selezione effettuata sulla base di una chiamata delle candidature aperta ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

3. Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone di provata competenza ed esperienza manageriale maturata anche all'esterno delle pubbliche amministrazioni. Il direttore generale che, in ogni caso, dovrà essere scelto fra persone estranee al Ministero, è assunto con un contratto a tempo determinato di tipo privatistico di durata pari ad un triennio e rinnovabile per una sola volta.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del CDN, ove riferisce su tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell' INRAAF.

5. La direzione amministrativa, raggruppa al proprio interno le seguenti divisioni:

a) ufficio legislativo e affari generali;

b) personale e rapporti sindacali;

c) programmazione e finanze;

d) ragioneria.

6. A capo della direzione amministrativa centrale è posto un direttore centrale, assunto dal presidente dell'INRAAF, sentito il direttore generale di cui al comma 2, tra persone anche non provenienti dai ruoli della pubblica amministrazione e, in ogni caso, estranee alle amministrazioni vigilanti. Il direttore centrale, se prescelto tra funzionari provenienti dalla carriera amministrativa pubblica, deve essere in possesso di adeguato titolo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il direttore centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico di durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

7. A capo delle divisioni di cui al comma 5 sono posti altrettanti drettori, assunti dal presidente dell'INRAAF, sentito il direttore generale di cui al comma 2, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, purchè in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e, comunque, non appartenenti ai ruoli della amministrazione vigilante. I Direttori di divisione sono assunti con contratto a tempo determinato di tipo privatistico di durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.

8. La direzione relazioni esterne e servizi tecnici assicura lo svolgimento di particolari funzioni tecniche di supporto all'attività di ricerca ed è suddivisa nelle seguenti divisioni:

a) servizi informatici;

b) stampa e documentazione;

c) divulgazione e sviluppo;

e) rapporti con organismi ed istituzioni internazionali, nazionali e regionali.

9. A capo della direzione relazioni esterne e servizi tecnici è posto un direttore centrale, assunto dal presidente dell'INRAAF, sentito il direttore generale di cui al comma 2, tra persone di elevato profilo tecnico-manageriale con una buona conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui la lingua inglese, anche provenienti dalla pubblica amministrazione e, comunque, estranee alla amministrazione vigilante. Il direttore centrale è assunto con contratto a tempo determinato di tipo privatistico di durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

10. A capo delle divisioni di cui al comma 8 sono posti dei direttori, assunti dal direttore generale, sentito il direttore generale di cui al comma 2, tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione e, comunque, non provenienti dalla ammimstrazione vigilante, che siano in possesso di comprovate competenze tecnico-professionali, nonchè di una buona conoscenza di almeno due lingue estere, tra cui la lingua inglese. I responsabili tecnici sono assunti con contratto a tempo determinato di tipo privatistico della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta.

Art. 8.

(Il consiglio dei dipartimenti)

1. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di direzione scientifica dell'INRAAF, ha il compito primario di impostare, coordinare e supervisionare l'attività scientifica dell'Istituto, controllando, per ciascun ambito disciplinare, il mantenimento di un adeguato livello scientifico, sia in fase di impostazione, sia in fase di esecuzione dei progetti di ricerca.

2. Il consiglio dei dipartimenti riunisce i quattro seguenti dipartimenti disciplinari:

a) produzioni di origine vegetale;

b) produzioni di origine animale;

c) trasformazioni industriali e alimentari;

d) suolo, ambiente e territorio.

3. Per ogni dipartimento disciplinare, il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali nomina un direttore scientifico, esterno ai ruoli dell'INRAAF e scelto fra docenti universitari di prima fascia o tra ricercatori di equivalente livello professionale. La carica di direttore di dipartimento ha una durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Al consiglio dei dipartimenti partecipano:

a) i quattro direttori scientifici di cui al comma 3;

b) quattro ricercatori interni all'INRAAF, nominati dal presidente dell'INRAAF medesimo, previa elezione da parte del personale di ruolo con profilo di ricercatore;

c) quattro direttori dei laboratori di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 10 nominati dal presidente dell'INRAAF, previa elezione da parte dei direttori dei laboratori di ricerca e sperimentazione.

5. I membri del consiglio dei dipartimenti durano in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta.

6. Il consiglio dei dipartimenti si riunisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale ed ha il compito di:

a) predisporre, in base alle esigenze conoscitive prioritarie ravvisabili all'interno dei quattro raggruppamenti disciplinari di cui al comma 2, la proposta del programma interdisciplinare di ricerca dell'INRAAF, definito su base triennale ed accompagnato dalle relative articolazioni;

b) raccogliere e valutare i progetti e le proposte di ricerca elaborati e predisposti dalle strutture di ricerca di cui all'articolo 10;

c) portare all'approvazione del CDN di cui all'articolo 6, i programmi ed i progetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, con i relativi tempi e costi di realizzazione, nonchè le relazioni sullo stato di avanzamento degli stessi e sui risultati conseguiti alla loro scadenza.

7. Il CDN di cui all'articolo 6, con provvedimenti approvati a maggioranza qualificata, a seguito di motivate esigenze operative ed in riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie ed umane, può modificare il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti, di cui al comma 2.

Art. 9.

(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, nomina un collegio dei revisori dei conti, composto dai seguenti tre membri:

a) due dirigenti del Ministero del tesoro di cui uno con funzioni di presidente;

b) un dirigente generale del Ministero.

2. I membri di cui alla lettera *a)* del comma 1, sono designati dal Ministro del tesoro che indica anche quale dei due debba svolgere le funzioni di presidente.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti, non possono essere chiamati a fare parte del CDN dell'INRAAF, di cui al l'articolo 6, prima che siano trascorsi sei anni

dalla scadenza del loro mandato di revisori dei conti.

4. Il mandato dei membri del collegio dei revisori dei conti ha una durata di tre anni e non è rinnovabile.

5. Il collegio dei revisori dei conti subentra all'organo straordinario di cui all'articolo 15.

CAPO III.

LE STRUTTURE DI RICERCA

Art. 10.

(I laboratori di ricerca e sperimentazione ed i centri territoriali di ricerca)

1. L'attività di ricerca dell'INRAAF è svolta dai laboratori di ricerca e sperimentazione, di seguito denominati LARS.

2. I LARS sono strutture in grado di svolgere attività di ricerca di tipo interdisciplinare, variamente dislocate sul territorio, secondo quanto previsto dal piano di organizzazione territoriale dell'INRAAF di cui all'articolo 13, nelle quali opera tutto il personale tecnico e scientifico addetto alla ricerca.

3. In ciascun LARS il personale di ruolo con profilo di ricercatore elegge un direttore che risponde delle attività svolte dal LARS medesimo. La carica di direttore di LARS ha una durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

4. Nei LARS il personale amministrativo è presente nella misura massima del 20 per cento sul totale del personale con profilo di ricercatore e di tecnologo e, ad eccezione dei LARS di cui al comma 5, non può avere qualifica superiore al livello di impiegato d'ordine.

5. In riferimento al piano di organizzazione territoriale di cui all'articolo 13, per ciascun gruppo di non meno di quattro LARS che si trovino ad operare in una stessa regione, o in un determinato ambito territoriale, individuato con i confini amministrativi di una o più regioni o province

autonome, uno dei suddetti LARS, motivatamente designato dal CDN di cui all'articolo 6, *di seguito denominato* LARS *centrale*, assicura lo svolgimento di funzioni di raccordo tra i LARS di uno stesso gruppo, attraverso la costituzione di un consiglio territoriale di ricerca (CTR).

6. Per *l'assolvimento delle funzioni* di raccordo dell'attività scientifica ed organizzativa, presso i LARS centrali di cui al comma 5, si costituiscono dei CTR, cui partecipano, per ciascun LARS interessato, il *direttore del LARS medesimo, un ricercatore* ed un tecnologo. In relazione a specifiche esigenze di ricerca, la partecipazione alle riunioni dei CTR potrà essere aperta a rappresentanti delle regioni o province autonome *interessate, di altre istituzioni di ricerca* o università interessate, delle organizzazioni professionali, del settore agro-industriale e forestale.

7. Per l'assolvimento delle funzioni di raccordo dell'attività amministrativa, i LARS centrali di cui al comma 5, possono disporre di un funzionario di amministrazione, in aggiunta al limite del 20 per cento, di cui al comma 4.

8. Ciascun LARS, o gruppo di LARS, elabora i progetti di ricerca nell'ambito del programma di attività dell'INRAAF. Ciascun LARS, o gruppo di LARS, anche in collaborazione con altre istituzioni di ricerca italiane ed estere, ha facoltà di elaborare progetti di ricerca, nell'ambito di altri programmi di ricerca, purchè non in contrasto con le finalità dell'INRAAF, di cui all'articolo 3.

9. I progetti di ricerca di cui al comma 8, previo esame e valutazione da parte del consiglio dei dipartimenti, di cui all'articolo 8, dovranno essere sottoposti all'approvazione del CDN, di cui all'articolo 6.

CAPO IV.
FINANZIAMENTO DELL'INRAAF

Art. 11.
(Fonti di finanziamento dell'INRAAF)

1. Per il suo finanziamento l'INRAAF si avvale:

a) di un contributo annualmente determinato dalla legge finanziaria su base trien-

nale, in misura tale da garantire il funzionamento ordinario dell'INRAAF e l'attuazione dei programmi di ricerca adottati dal CDN di cui all'articolo 6;

b) di un contributo a valere sul bilancio del Ministero, la cui entità è determinata in relazione a specifici programmi, la cui attuazione sia affidata all'INRAAF dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, sentiti il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 e la Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d)* della stessa legge n. 491 del 1993.

2. L'INRAAF, anche a livello di singoli LARS, può accedere a finanziamenti derivanti da altri organismi pubblici e privati, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 dovranno dare luogo ad attività di ricerca i cui obiettivi siano coerenti con le finalità dell'INRAAF di cui all'articolo 3.

CAPO V.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 12.

(Trasferimento all'INRAAF del personale degli enti e degli istituti di ricerca sottoposti a vigilanza da parte del Ministero)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'INRAAF sono regolati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

2. Fino alla emanazione di specifico decreto del Presidente della Repubblica che renda esecutivo un nuovo accordo sindacale concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'ordinamento del perso-

nale dell'INRAAF è articolato nei dieci livelli professionali, riportati nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, secondo la collocazione dei profili professionali di cui alla tabella 1 annessa allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il personale degli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1, è trasferito all'INRAAF e conserva l'anzianità di qualifica, di profilo e di livello acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 4.

4. Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e degli affari regionale e del tesoro, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che definisca le modalità per il trasferimento del personale degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, nei corrispondenti profili e livelli professionali dell'INRAAF, così come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e successive eventuali modificazioni, rendendo esecutivo un nuovo accordo sindacale raggiunto ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. L'INRAAF può stipulare apposite convenzioni con università italiane ed estere per l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale di ricerca.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.

(Il Piano di organizzazione territoriale)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il CDN, di cui all'articolo 6,

adotta il piano di organizzazione territoriale dell'INRAAF.

2. Il piano di organizzazione territoriale, deve stabilire la più appropriata localizzazione dei LARS, definendola attraverso un programma di accorpamento delle strutture degli istituti e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Attraverso l'attuazione del progamma di accorpamento di cui al comma 2, si dovrà:

a) determinare una equilibrata presenza sul territorio nazionale dei LARS che, in nessun caso potranno superare, per ciascuna regione, il numero massimo dei dipartimenti attivati;

b) individuare per ciascun gruppo di almeno quattro LARS, quello più idoneo a svolgere le funzioni di LARS centrale, di cui all'articolo 10, comma 5.

4. Nel piano di cui al comma 1, dovranno essere indicati i tempi necessari a realizzare gli accorpamenti previsti dal programma di cui al comma 2, che, in ogni caso, dovranno essere completati entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(La commissione di esperti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle risorse agricole alimentari e forestali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del bilancio e della progammazione economica, del tesoro, nomina, con proprio decreto, una commissione di esperti, composta di tre membri.

2. I membri della commissione di esperti di cui al comma 1, dovranno essere scelti tra persone di provata capacità giuridico-amministrativa, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, purchè estranei, sia agli istituti ed agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, sia alla amministrazione vigilante.

3. La commissione di esperti, di cui al comma 1 ha il compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'INRAAF del patrimonio, delle strutture e del personale degli istituti ed enti di cui all'articolo 2, comma 1.

4. La commissione di esperti di cui al comma 1 opera in collaborazione con il collegio straordinario dei revisori dei conti di cui all'articolo 15.

5. La commissione di esperti di cui al comma 1 sarà disciolta una volta esauriti i compiti di cui al comma 3, che dovranno, comunque, completarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I membri della commissione di esperti, di cui al comma 1, non potranno essere nominati nel CDN di cui all'articolo 6, prima che siano trascorsi sei anni dalla scadenza del loro mandato di membri della commissione medesima.

Art. 15.

(Il collegio straordinario dei revisori dei conti)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su indicazione dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, nomina un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal Ministro del tesoro.

2. Le funzioni di presidente del collegio straordinario dei revisori dei conti sono assunte da uno dei tre membri designati dal Ministro del tesoro, previa indicazione da parte del medesimo Ministro.

3. Il collegio straordinario dei revisori dei conti, affianca l'opera della commissione di esperti di cui all'articolo 14, ed ha il compito di eseguire accurate verifiche amministrative sugli istituti ed enti di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, onde evitare il trasferimento all'INRAAF di problemi amministrativi, finanziari e gestionali eventual-

mente presenti all'interno degli istituti ed enti medesimi.

4. In concomitanza con il completamento dei compiti della commissione di esperti di cui all'articolo 14, comma 1, nei tempi indicati al comma 5 del medesimo articolo 14, il collegio straordinario dei revisori dei conti sarà disciolto e sarà sostituito dal collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 9.

5. I membri del collegio straordinario dei revisori dei conti di cui al comma 1, non potranno essere nominati a fare parte del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 9 prima che siano trascorsi sei anni dall'esaurimento del loro mandato nel collegio straordinario medesimo. I membri del collegio straordinario dei revisori dei conti di cui al comma 1, non potranno, inoltre, essere nominati membri del CDN di cui all'articolo 6, prima che siano trascorsi sei anni dall'esaurimento del loro mandato nel Collegio straordinario medesimo.

Art. 16.

(Commissariamento dell'INRAAF)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali svolge le funzioni di commissario dell'INRAAF ed è tenuto ad attivare tutte le procedure necessarie per giungere alla nomina ed all'insediamento degli organi dell'INRAAF, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 17.

2. Trascorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nomina, con proprio decreto, gli organi dell'INRAAF.

Art. 17.

(Primo insediamento del CDN e del consiglio dei dipartimenti)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di favorire l'insedia-

mento del CDN di cui all'articolo 6 e del consiglio dei dipartimenti di cui all'articolo 8, il personale di ruolo dell'INRAAF con profilo di ricercatore elegge quattro rappresentanti, cui affidare temporaneamente le funzioni dei membri di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *b)* .

2. Al completamento del piano di organizzazione territoriale di cui all'articolo 13, si procederà ad una nuova elezione degli otto membri del consiglio dei dipartimenti di cui al comma 1, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettere *a)* e *b)*. I rappresentanti eletti, secondo quanto indicato al comma 1 potranno essere confermati.

3. Per tutti i membri eletti in sostituzione dei rappresentanti di cui al comma 1 vale quanto indicato all'articolo 4, comma 2.